



COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 49 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026 E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scapolan Guido	Sindaco	Presente
Antonel Patrizia	Vice Sindaco	Presente
Allegretto Paolo	Consigliere	Presente
Zamuner Walter	Consigliere	Presente
Costella Sara	Consigliere	Presente
Gigante Chiara	Consigliere	Presente
Diana Mara	Consigliere	Presente
Panico Amilcare	Capo Gruppo	Presente
Muzzatti Paola	Consigliere	Presente
Gremese Luca	Consigliere	Assente (g)
Rossi Barbara	Consigliere	Presente
Valerio Nadia	Capo Gruppo	Assente (g)
Giugovaz Gianni	Capo Gruppo	Presente
Serafini Claudio	Consigliere	Assente (g)
Del Bosco Osvaldo	Capo Gruppo	Presente
Senesi Alessandro	Consigliere	Assente (g)
Andrigo Fulvio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale Moro Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Scapolan Guido nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026 e soglia di esenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento ed invita l'Assessore Costella ad illustrare la proposta di deliberazione.

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale"*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2024 con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 01/01/2024;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2024, con la quale venivano stabilite per l'anno 2025 secondo l'articolazione prevista dalla riforma fiscale di cui al D.Lgs. n. 216/2023 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- a) fino a 28.000 euro 0,20 per cento;
- b) da 28.001 a 50.000 euro 0,50 per cento;
- c) oltre 50.000 euro 0,80 per cento

e la previsione che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 18.000;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto pertanto di confermare anche per l'annualità 2026 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito fissate per l'annualità 2025 con adeguamento degli scaglioni a quanto previsto dal citato D. Lgs n. 216/2023 e l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 18.000;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2026-2028 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

ATTESA la competenza consiliare a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamata la discussione (Intervengono: Giugovaz dà lettura di un proprio intervento di cui viene data lettura e che viene allegato e propone un emendamento a nome del Gruppo che rappresenta allegato, Del Bosco e Giugovaz) della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale;

Sindaco pone in approvazione l'emendamento.

Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli n. 2 - Contrari n. 10 (Scapolan, Antonel, Allegretto, Zamuner, Costella, Gigante, Diana, Panico, Muzzatti, Rossi) - Astenuti n. 1 (Del Bosco)

L'emendamento pertanto si intende respinto.

Quindi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli n. 10 - Contrari n. 3 (Del Bosco, Giugovaz, Andrigo) - Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di **confermare** per l'anno 2026, sulla base della normativa attualmente vigente, e salvo successive modifiche legislative vincolanti per legge, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF approvate per l'anno 2025 con rimodulazione degli scaglioni come disposto dal D. Lgs 216 del 30 dicembre 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro 0,20 per cento;
- da 28.001 a 50.000 euro 0,50 per cento;
- oltre 50.000 euro 0,80 per cento

confermando la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad euro 18.000, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

2. di **dare atto** che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026 del predisponendo bilancio di previsione 2026-2028;

3. di **dare atto** che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con successiva separata votazione, **Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli n. 10 - Contrari n. 3 (Del Bosco, Giugovaz, Andrigo) - Astenuti nessuno**

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 17 dicembre 2025

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA FRATTOLIN

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

San Quirino, 17 dicembre 2025

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA FRATTOLIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Scapolan Guido

Il Segretario
F.to Moro Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/12/2025 viene pubblicata all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 14/01/2026.

San Quirino, lì 31/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

San Quirino, lì 31/12/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Giuditta Rombola

L'ORIGINALE È SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI